

Newsletter n. 7 del 10 Marzo 2020

1. SOCIETA' DI CAPITALI - Entro il 16 marzo va pagata la tassa forfettaria annuale per le scritture contabili

Entro il prossimo **16 marzo 2020** deve essere pagata la **tassa forfettaria annuale** per la numerazione di libri e registri tenuti dalle sole **società di capitali** (Spa, Sapa e Srl), **società consortili a responsabilità limitata, sedi secondarie di società estere, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali** (art. 23, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972).

L'importo dovuto prescinde dal numero dei libri e dei registri tenuti e dalle relative pagine, e ammonta a **309,87 euro** se, alla data del 1° gennaio 2020, l'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non è superiore a 516.456,90 euro.

Tale importo è elevato a **516,46 euro** se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio 2020, l'importo di 516.456,90 euro.

Il versamento va effettuato utilizzando il **modello F24**, esclusivamente in modalità telematica, con indicazione, nella sezione "Erario", del **codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali**, dell'importo e dell'anno per il quale viene eseguito il pagamento (2019).

Per l'importo dovuto, è possibile far **ricorso alla compensazione** con eventuali crediti vantati di altre imposte e contributi.

L'**omesso versamento della tassa annuale** è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, **non inferiore a 103,00 euro**.

Si ricorda che per le **società di nuova costituzione** il pagamento va effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (su cui vanno riportati gli estremi di versamento), mediante bollettino di **C/C Postale n. 6007**, intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

Ricordiamo, infine, che sono **escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa** (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari): le società di persone, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, gli enti non commerciali, le società di capitali sportive dilettantistiche.

LINK:

[Per accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata alla vidimazione dei registri contabili clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento dei libri, registri, scritture e documenti contabili clicca qui.](#)

2. BILANCI - Online il manuale operativo per il deposito presso il Registro delle imprese - Compilazione e invio telematico - Diritti e imposta di bollo

1) E' online il "**Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al Registro delle imprese - Campagna bilanci 2020**".

Questa guida - volta a facilitare le società e i professionisti nell'adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale - **descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2020.**

Ai fini della **redazione e della presentazione dei bilanci relativi all'anno 2019**, il manuale tiene conto, oltre che delle numerose novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 che ha recepito nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci, che ha apportato numerose integrazioni e modifiche agli articoli del Codice civile e, di conseguenza, ai principi contabili nazionali.

Anche per il 2020, la **tassonomia da utilizzare** per la formazione delle istanze XBRL è la versione **"2018-11-04"**, per il cui utilizzo, XBRL Italia ha fornito le **istruzioni operative in conseguenza delle variazioni normative introdotte con l'articolo 1, commi 125 e seguenti della Legge n. 124 del 4 agosto 2017** (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

2) Compilazione della modulistica elettronica e deposito telematico

Il servizio Deposito Bilanci predisposto da InfoCamere è dedicato alle società di capitali tenute al deposito del proprio bilancio al Registro Imprese, e **non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.**

Questo servizio permette di compilare e spedire la pratica di deposito che, nei casi previsti dalla norma, può contenere anche l'elenco soci.

Il servizio Deposito Bilanci consente di scegliere fra due diverse modalità operative:

- **Bilanci su PC** - software (da scaricare sul proprio personal computer) che consente il deposito del bilancio e dell'elenco soci. Particolarmente indicato per le Società per Azioni che necessitano di depositare l'elenco soci;

- **Bilanci on-line** - servizio web che offre una modalità rapida e guidata di deposito, particolarmente indicato per le Società a Responsabilità Limitata.

Tale servizio è da utilizzare per l'invio di un bilancio **con riconferma dell'elenco soci** dell'anno precedente (S.p.A., S.A.p.A., S.C.p.A.) o di un bilancio **che non necessita di presentazione dell'elenco soci** (Società Cooperative e Srl);

La richiesta va presentata in modalità telematica al Registro Imprese della competente Camera di Commercio, corredata di firma digitale.

La **spedizione della pratica** può avvenire, in alternativa:

- tramite il servizio **"Bilancio on-line"**;

- con utilizzo del **software FedraPlus** (nell'attuale versione 06.94.04) per la compilazione e **Tyco** per l'invio;

- **altre soluzioni di mercato**: tramite prodotti di compilazione e invio pratiche Registro Imprese e Comunicazione Unica, realizzati da aziende specializzate nei prodotti gestionali e di automazione d'ufficio (quali: Apogeo; Data Print Grafik; Gruppo Buffetti; ecc.).

3) Diritti di segreteria e imposta di bollo

Per il deposito del bilancio ordinario, del bilancio abbreviato e del bilancio delle micro-imprese è previsto il **pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria** di un importo maggiorato, che andrà devoluto all'OIC - *Organismo Italiano Contabilità*.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con **Nota del 24 dicembre 2019, Prot. 0359455**, ha comunicato in anticipo che - nelle more del perfezionamento del provvedimento interministeriale relativo all'anno 2020 - con decorrenza 1° gennaio 2020 sono state previste le maggiorazioni dei diritti di segreteria; in particolare è stato previsto che le voci 2.1) e 2.2), indicate nella tabella A) allegata al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 luglio 2012, **saranno maggiorate di euro 2,70.**

Pertanto, in attesa che venga pubblicato il nuovo decreto interministeriale (decreto OIC 2020) che stabilisca la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese per il 2020, riportiamo gli importi fissati per il 2019, che in ogni caso verranno confermati anche per l'anno 2020.:

Gli importi previsti sono, pertanto, i seguenti:

3.1) diritti di segreteria:

- **32,70 euro**: per le cooperative sociali dalla data di iscrizione nella sezione MU con categoria CSO dell'Albo nazionale cooperative;

- **62,70 euro**: per tutti gli altri tipi di società.

Sono **esenti dal pagamento di questo diritto**: le Start-up innovative; gli incubatori certificati, ma solo per i primi 5 anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

3.2) imposta di bollo:

- **59,00 euro**: per il deposito del bilancio consolidato per le società di persone interamente possedute da società di capitali e del bilancio sociale di società di persone.
- **65,00 euro**: per tutti gli altri tipi di società.

Sono **esenti dal pagamento dell'imposta di bollo**:

- le Start-up innovative, gli incubatori certificati e le PMI innovative, ma solo per i primi 5 anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese;
- gli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese, non imprese sociali;
- le cooperative sociali (L. n. 381/1991).

E' **esente dal pagamento, sia del diritto di segreteria che dell'imposta di bollo**, il deposito del bilancio consolidato, **se depositato contestualmente al bilancio d'esercizio**, in considerazione dell'orientamento secondo cui i diritti e i bolli si intendono assolti con il deposito del bilancio di esercizio.

4) Depositi a rettifica

Per procedere alla **correzione di eventuali errori contenuti in bilanci già depositati** è necessario procedere alla presentazione di una **nuova pratica di deposito** completa della documentazione prevista, compreso un nuovo verbale di assemblea che approva il bilancio corretto.

Il nuovo deposito va eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del nuovo verbale e per lo stesso vanno pagati sia l'imposta di bollo che i diritti di segreteria negli importi previsti per il primo deposito.

Il deposito a rettifica non implica, in ogni caso, la cancellazione del precedente bilancio depositato.

Nel caso in cui gli errori riguardino la **redazione dell'elenco soci**, dovrà procedersi al solo deposito dell'elenco soci senza allegare alcun atto.

La **rettifica degli elenchi soci già iscritti** è soggetta al pagamento diritto di segreteria di **euro 30,00** e dell'imposta di bollo di **euro 65,00**.

Tabella riassuntiva

Tipologia di società	Imposta di bollo	Diritti di segreteria
Società di capitali (Spa – SapA – Srl)	65,00	62,70
Società estere con sede secondaria in Italia	65,00	62,70
Società benefit (art. 1, commi 376 e ss. della L. n. 208/2015)	65,00	62,70
Consorzi	65,00	62,70
Consorzi Confidi	65,00	62,70
Consorzi per l'internazionalizzazione	65,00	62,70
GEIE (art. 7 comma 2 del D.Lgs. n. 240/1991)	65,00	62,70
Contratti di rete di imprese con personalità giuridica	65,00	62,70
Società cooperative	65,00	62,70
Cooperative sociali (L. n. 381/1991)	==	32,70
Start-up innovative iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese	== (1)	== (1)
Incubatori certificati iscritti nell'apposita sezione del Registro delle imprese	== (1)	== (1)
PMI innovative	== (2)	62,70
Aziende speciali e consorzi tra Enti locali, di cui al comma 5 bis dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, iscritte nel Registro delle imprese	65,00	62,70
Istituzioni di Enti locali di cui al comma 5 bis dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 iscritte nel REA	16,00	62,70
Enti operanti nel settore musicale (L. n. 800/1967; art. 16 D.Lgs. n. 367/96)	65,00	62,70
Società creditizia e/o finanziaria comunitaria con sede secondaria/filiale in Italia (art. 42, D.Lgs. n. 136/2015)	65,00	62,70
Società creditizia e/o finanziaria extra-comunitaria con sede secondaria/filiale in Italia (art. 42, D.Lgs. n. 136/2015)	65,00	62,70
Società di persone interamente possedute da società di capitali	59,00	62,70
Depositi a rettifica di bilanci già depositati	65,00	62,70
Società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni	==	62,70

(1) Per le **start up innovative**, e **incubatori certificati**, iscritti nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, il deposito del bilancio è **esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria**. Tale esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start up innovativa e di incubatore certificato, e **dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione**.

(2) Per le **PMI innovative**, iscritte nell'apposita sezione, è previsto il pagamento dei diritti di segreteria; è invece prevista l'esenzione dall'imposta di bollo per i primi 5 anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

5) Sanzioni

Secondo quanto stabilito dall'art. 2630 Codice civile " *Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire nei termini prescritti denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, ... è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro**. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è **ridotta ad un terzo**. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è **aumentata di un terzo**".*

Dunque, agli amministratori ed ai liquidatori di società che omettono di eseguire nei termini prescritti il deposito del bilancio di esercizio, verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 C.C. secondo la seguente tabella:

Tempi dell'adempimento	Importo sanzione	Importo pagamento liberatorio
Deposito bilancio entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti	Da 45.78 a 458.67	91.56 euro
Deposito bilancio oltre i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti	Da 137.33 a 1.376,00 euro	274.66 euro

La sanzione predetta, **maggiorata delle spese di procedimento**, verrà applicata **ad ognuno degli amministratori o dei liquidatori**.

Da tener presente che il **deposito dell'elenco soci** è adempimento a sé stante rispetto al **deposito del bilancio** e di conseguenza autonomamente sanzionabile.

La sanzione verrà applicata solo nel caso di tardivo deposito del modello S. In questo caso l'importo ridotto della sanzione, applicata ai medesimi soggetti di cui sopra, ammonta ad **euro 68.67** per ogni soggetto sanzionabile, più le spese di procedimento.

Per quanto riguarda le **Aziende speciali**, l'omesso o ritardato deposito del bilancio è assoggettato alla sanzione amministrativa prevista, in capo all'obbligato (o a ciascuno degli obbligati), dall'art. 2194 del Codice civile: pagamento in misura ridotta: **20 euro + spese di procedimento**.

Per quanto riguarda le **Istituzioni**, l'omesso o ritardato deposito nel REA del bilancio comporta l'applicazione, in capo al legale rappresentante (o a ciascuno dei legali rappresentanti), delle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 630 del 1981: pagamento in misura ridotta: **10,00 euro**, se l'adempimento è effettuato entro 60 giorni dall'approvazione oppure **51,33 euro** se l'adempimento è effettuato oltre i 60 giorni dall'approvazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del manuale operativo 2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per approfondire l'argomento relativo al deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese clicca qui.](#)

LINK:

[Per approfondire l'argomento relativo agli importi dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al servizio di deposito dei bilanci clicca qui.](#)

2.1. BILANCI 2020 - In attesa della pubblicazione del decreto interministeriale confermata la maggiorazione dei diritti di segreteria negli importi fissati per il 2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con **Nota del 24 dicembre 2019, Prot. 0359455**, ha comunicato in anticipo che - nelle more del perfezionamento del provvedimento interministeriale relativo all'anno 2020 - con decorrenza 1° gennaio 2020 sono state previste le maggiorazioni dei diritti di segreteria; in particolare è stato previsto che le voci 2.1) e 2.2), indicate nella tabella A) allegata al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 luglio 2012, **saranno maggiorate di euro 2,70**.

Quindi, anche per l'anno 2020, la maggiorazione è di **2,70 euro** e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al citato decreto interministeriale 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a **euro 92,70** (su supporto informatico digitale) e a **euro 62,70** (con modalità telematica).

Per le **cooperative sociali** l'importo da corrispondere sarà pari a **euro 47,70**, se presentato su supporto digitale, e a **euro 32,70**, se presentato in modalità telematica.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento dei diritti di segreteria e per scaricare il testo del nuovo decreto e delle Tabelle dei diritti di segreteria aggiornate con le ultime novità clicca qui.](#)

2.2. SOCIETA' DI CAPITALI E COOPERATIVE - Al via la stagione dei bilanci - Termini e iter di approvazione - Sintesi degli adempimenti

Come ogni anno le società di capitali e le società cooperative, tramite i propri organi rappresentativi, devono convocare l'assemblea dei soci per approvare il bilancio di esercizio. Ma prima della convocazione dell'assemblea dei soci, gli organi direttivi della società devono **redigere il progetto di bilancio** che spesso presenta delle criticità derivanti dalla complessa e variegata normativa civilistica e fiscale.

Il processo di **formazione e approvazione del bilancio** è articolato in quanto concorrono i diversi organi della società:

- **gli amministratori** che lo redigono;
- **i sindaci o il revisore legale** che hanno gli obblighi di vigilanza e controllo;
- **l'assemblea** che lo approva.

Prima di ripercorrere l'iter di formazione e di approvazione del Bilancio si ritiene opportuno ricordare che la società potrà scegliere di redigere, a seconda delle sue caratteristiche dimensionali:

- **il bilancio ordinario;**
- **il bilancio abbreviato;**
- **il bilancio per le micro-imprese.**

Gli adempimenti previsti per ciascuna di queste nuove forme di Bilancio sono profondamente diversi, in quanto diversi sono i documenti che compongono il Bilancio stesso.

Il Codice civile prevede un preciso **iter di formazione e approvazione del bilancio**, che possiamo suddividere nelle seguenti fasi:

- 1) redazione del progetto di bilancio e relazione sulla gestione** (se richiesta);
- 2) trasmissione del progetto di bilancio agli organi preposti al controllo** (se esistenti);
- 3) deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale** per la presa visione da parte dei soci;
- 4) approvazione del progetto di bilancio da parte dell'assemblea dei soci;**
- 5) deposito del bilancio approvato presso il Registro imprese**, entro 30 giorni dall'approvazione.

1) L'organo amministrativo della società (*Consiglio di Amministrazione, Amministratore unico, Consiglio di gestione, ecc.*) deve **predisporre**, alla fine di ogni esercizio sociale, il **progetto di bilancio d'esercizio**, composto da alcuni documenti obbligatori (*stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; rendiconto finanziario; relazione sulla gestione*, che può essere omessa in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-*bis* Codice civile).

2) Non è previsto un esplicito termine entro il quale il progetto di bilancio deve essere predisposto ed approvato dall'organo amministrativo, ma nelle società in cui è presente l'organo di controllo (*collegio sindacale, revisore, società di revisione*), è necessario che lo stesso sia **consegnato a tale organo almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione ai soci**, affinché possano fare le loro osservazioni o proposte (art. 2429, comma 1, C.C.).

Il termine per la trasmissione del progetto di bilancio all'organo di controllo va individuato, a partire dalla data di convocazione dell'assemblea fissata dagli amministratori (esempio: *se l'assemblea è stata convocata per il 28 aprile 2020, la trasmissione del progetto di bilancio andrà effettuata entro il 29 marzo 2020*).

L'organo di controllo (Collegio sindacale o soggetto incaricato della revisione legale) ha poi **15 giorni di tempo per effettuare le verifiche** e gli accertamenti del caso e **redigere la relazione sul bilancio**.

Una volta redatta, la relazione deve essere inviata all'organo amministrativo.

Nel caso in cui non sia depositata la Relazione del Collegio Sindacale si ritiene che i soci non possano correttamente deliberare l'approvazione del Bilancio, ragion per cui la delibera di approvazione potrebbe essere impugnata ai sensi dell'art. 2377 C.C. e conseguentemente annullata.

3) Per consentire ai soci di prenderne visione, **durante i quindici giorni che precedono l'assemblea** (art. 2429, comma 3, C.C.), l'organo amministrativo deve **depositare presso la sede sociale:**

- **il progetto di bilancio;**

- la relazione sulla gestione;
- la relazione dei sindaci e/o del soggetto incaricato della revisione legale;
- le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

Il **mancato deposito** del progetto di bilancio presso la sede sociale o il mancato deposito della relazione dei sindaci, che impedisca ai soci di avere una completa informazione sui dati di bilancio **comporta l'annullabilità della delibera di approvazione del bilancio**.

4) Infine, affinché il bilancio acquisisca efficacia giuridica verso i terzi, è necessaria **l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci**. Pertanto, a seguito della redazione del progetto di bilancio, deve essere convocata **l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio**, entro i seguenti precisi termini individuati dall'art. 2364, comma 2, del Codice civile:

- un **termine ordinario: entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**;
- un **termine straordinario: entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, per ipotesi particolari specificamente previste dall'art. 2364 del C.C., ossia:
 - *società tenute alla redazione del **bilancio consolidato***;
 - *presenza di **particolari esigenze** connesse con la struttura e l'oggetto della società*.

Quindi, lo statuto può consentire un **rinvio "sistematico"** dell'approvazione del bilancio quando la società è tenuta alla redazione del consolidato e può riconoscere la possibilità di un **rinvio "occasionale"** in presenza di *"particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società"*.

In entrambe le ipotesi gli amministratori devono **segnalare nella relazione sulla gestione**, di cui all'art. 2428 C.C., **le ragioni della dilazione**. Ovviamente, per le società che possono non redigere tale documento, tali informazioni vanno espone nella Nota Integrativa.

4a) Le **modalità e i termini di convocazione dell'assemblea o dei soci** per l'approvazione del bilancio va effettuata con **modalità diverse a seconda del tipo di società**.

1) Nelle **società per azioni quotate sul mercato** gli amministratori devono convocare l'assemblea mediante la pubblicazione di un **avviso sulla Gazzetta Ufficiale** o in **almeno un quotidiano** individuato dallo statuto, **15 giorni prima dell'assemblea**.

L'avviso deve riportare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e le materie da trattare (ordine del giorno).

2) Nelle **società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio**, se previsto dallo statuto, la convocazione dei soci può essere effettuata mediante vari mezzi (quali: *fax, raccomandata, e-mail, ecc.*) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, **almeno 8 giorni prima dell'assemblea** (art. 2366 C.C.).

In mancanza della formalità di convocazione dell'assemblea, ai fini della valida costituzione della stessa è richiesto che:

- *sia rappresentato **l'intero capitale sociale***;
- *vi partecipi la maggioranza degli **amministratori** e componenti **l'organo di controllo***.

3) Nelle **società a responsabilità limitata** l'approvazione del bilancio è riservata **inderogabilmente alla competenza dei soci** e può essere adottata, alternativamente:

- *con decisione, mediante **consultazione scritta/consenso espresso per iscritto, ossia senza una formale delibera assembleare**, se espressamente previsto dall'atto costitutivo*;
- *dall'assemblea, se l'approvazione del bilancio è riservata all'organo collegiale*.

4b) L'atto costitutivo può prevedere le **modalità di convocazione** per assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti trattati. Se nulla è disposto in merito, la convocazione va effettuata **mediante lettera raccomandata** spedita ai soci **almeno 8 giorni** prima dell'assemblea al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, riportante il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

Anche in questo caso in mancanza della formalità di convocazione dell'assemblea, per la validità della costituzione della stessa è richiesto che:

- *la presenza dell'intero capitale sociale*;
- *tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento*.

La convocazione dei soci può essere effettuata anche **a mezzo posta elettronica certificata (PEC)**. Tale modalità è equiparabile a quella effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e di conseguenza l'invio di una PEC soddisfa i requisiti di forma richiesti dall'art. 2479 bis c.c. per la convocazione dell'assemblea di una società di capitali.

4c) Il bilancio può essere **approvato anche in seconda convocazione**, nel caso in **prima convocazione** non abbia raggiunto le maggioranze previste per la regolare costituzione e/o per le relative deliberazioni.

Nell'avviso di convocazione relativo alla **prima convocazione** può essere già fissato il giorno per la **seconda convocazione**, che comunque non può tenersi nello stesso giorno della prima.

Nelle **società per azioni** se il giorno della seconda adunanza non è indicato nell'avviso della prima convocazione, la stessa va riconvocata in un intervallo temporale compreso tra il giorno successivo ed il trentesimo giorno dalla data fissata per la prima convocazione (art. 2369 C.C.).

Nelle **società a responsabilità limitata**, la seconda convocazione non è disciplinata, ma la stessa è possibile se prevista dallo statuto.

Nella eventualità di una mancata convocazione da parte degli amministratori, **deve provvedere il collegio sindacale**.

Ma la data per la seconda convocazione può andare oltre il termine di 120 o di 180 giorni?

In merito a una diffusa prassi societaria di far slittare la seconda convocazione dell'assemblea di bilancio oltre il termine di 120 (o 180) giorni, la **Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC)** sostiene che, dal combinato disposto degli articoli 2364, 2369 e 2429 c.c., si ricava che la **prima convocazione deve effettuarsi entro i 120 giorni (o 180)** dalla chiusura dell'esercizio sociale, **potendo la seconda avvenire anche oltre il predetto termine**, purchè entro i successivi 30 giorni dalla prima.

Il termine ultimo per l'approvazione del bilancio in **seconda convocazione** è, pertanto, il **30 maggio 2019 (o il 29 luglio 2019)**.

Per le **assemblee deserte** non è necessario redigere alcun verbale, in quanto è sufficiente che, all'apertura della successiva riunione, sia verbalizzata la circostanza che la precedente assemblea è andata deserta.

4d) In prima convocazione, il bilancio **può non essere approvato** e questo può dipendere da varie cause, le principali riguardano:

- **la mancanza del quorum costitutivo** necessario per la **valida costituzione** dell'assemblea. Affinchè l'assemblea sia validamente costituita è necessario che sia rappresentato almeno il **50% del capitale sociale** (art. 2368 Codice civile). In **seconda convocazione** l'assemblea si considera validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata (art. 2369 Codice civile);
- **la mancanza del quorum deliberativo**. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera a **maggioranza assoluta**, a meno che lo statuto non preveda una maggioranza più elevata (art. 2368 Codice civile). Nella **seconda convocazione** e nelle convocazioni successive, l'assemblea delibera con i **quorum previsti dallo statuto**. Se lo statuto non prevede una seconda convocazione, è necessario comunque riconvocare l'assemblea che andrà a deliberare secondo i quorum previsti per la prima convocazione.

4e) L'**omessa convocazione dell'assemblea** entro i termini previsti comporta l'applicazione della **sanzione da 1.032,00 a 6.197,00 euro per ogni amministratore sindaco inadempiente**.

Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorchè siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci (art. 2631 C.C.).

4f) Con la chiusura del bilancio d'esercizio viene evidenziato il **risultato dell'esercizio** che gli amministratori delle società di capitali devono proporre ai soci, per la **scelta della relativa destinazione**. Di conseguenza in sede di approvazione del bilancio, ai soci è richiesto di deliberare sulla destinazione del risultato d'esercizio (**utile o perdita**). Tale scelta deve essere espressamente indicata in nota integrativa, come stabilito dal nuovo articolo 2427, comma 1, n. 22-septies C.C..

A seconda del risultato conseguito, le possibili scelte possono, pertanto, essere così sintetizzate:

A. In caso di Utile:

- *accantonamento a riserva legale (almeno 5% dell'utile fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale),*
- *accantonamento a riserva (statutaria, straordinaria ecc.),*
- *copertura perdite esercizi precedenti,*
- *riporto a nuovo,*
- *distribuzione ai soci.*

In questo ultimo caso, **la delibera di distribuzione degli utili va registrata presso l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni** (art. 4, Tariffa - Parte I, D.P.R. n. 131/1986) con assolvimento dell'imposta fissa di euro 200,00 (utilizzando il Modello. F23 - Codice tributo 109T – Causale RP).

Ricordiamo che la **delibera di distribuzione degli utili**, se contestuale all'approvazione del bilancio, deve essere **depositata al Registro delle Imprese**, corredata degli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

B. In caso di Perdita:

- *Rinvio all'esercizio successivo,*

- *copertura con utilizzo di riserve (di utili o di capitale) presenti a patrimonio netto.*

5) Come ultimo adempimento, una volta approvato il bilancio, questo deve essere **depositato** dagli amministratori **entro 30 giorni** dalla data di approvazione presso il **Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente**, secondo specifiche modalità che saranno oggetto di un successivo intervento.

Tabella riepilogativa iter approvazione

Adempimenti a carico degli amministratori	Società con organo di controllo		Società senza organo di controllo	
	Termine massimo ordinario	Termine massimo straordinario	Termine massimo ordinario	Termine massimo straordinario
Redazione progetto di bilancio e Relazione sulla gestione	31 marzo 2020	30 maggio 2020	15 aprile 2020	14 giugno 2020
Trasmissione all'organo di controllo	(*)	(*)	==	==
Deposito presso la sede sociale	15 aprile 2020	15 giugno 2020	15 aprile 2020	15 giugno 2020
Approvazione bilancio	30 aprile 2020	29 giugno 2020	30 aprile 2020	29 giugno 2020
Registrazione della delibera assembleare presso l'Agenzia delle Entrate (**)	Entro 20 giorni dalla data della delibera assembleare con la quale si è deciso di distribuire gli utili.			
Deposito Registro imprese	30 maggio 2020	29 luglio 2020	30 maggio 2020	29 luglio 2020

(*) Il termine per la trasmissione del progetto di bilancio all'organo di controllo va individuato, a partire dalla data di convocazione dell'assemblea fissata dagli amministratori (30 giorni prima del termine fissato per la presentazione ai soci).

(**) Se è stata deliberata la distribuzione degli utili.

3. EMERGENZA CORONAVIRUS - D.L. n. 9/2020 - Congelati fino al 30 aprile 2020 i termini di pagamento di diritti, sanzioni, tassa rifiuti e sanzioni MUD

Sospesi temporaneamente con decreto d'urgenza i termini di pagamento delle sanzioni amministrative, del diritto annuale, delle domande di iscrizione alle Camere di Commercio, del servizio rifiuti urbani e delle sanzioni per la presentazione in ritardo del modello unico ambientale (MUD).

La novità, stabilita dal **decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9** (recante: "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*") - entrato in vigore lo stesso giorno dell'emanazione - riguarda i **Comuni delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19**, individuati nell'Allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020.

L'**articolo 4** del provvedimento affida all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il compito di **sospendere fino al 30 aprile 2020**, con propri provvedimenti, i termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento (emessi o da emettere), comprese quelli con riferimento ai settori dei **rifiuti urbani, dell'acqua, dell'energia elettrica e del gas**.

L'**articolo 7** del decreto stabilisce, inoltre, che, nei Comuni individuati nell'Allegato 1 al citato D.P.C.M. 1° marzo 2020, **sono sospesi fino al 30 aprile 2020:**

a) i termini per i **versamenti riferiti al diritto annuale** di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) i termini di **pagamento delle sanzioni amministrative** per le imprese che presentano in ritardo:

1) le **domande di iscrizione alle Camere di commercio;**

2) le **denunce al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)**, di cui all'articolo 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

3) il **modello unico di dichiarazione (MUD)** previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;

4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Si segnala infine anche la disposizione dettata all'**articolo 31** del citato D.P.C.M. 1° marzo 2020, il quale, in ottica "anti spreco", **modifica la legge 166 del 19 agosto 2016** (recante: "*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*") al fine di legittimare le donazioni anche "*dei **prodotti tessili**, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei **giocattoli**, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei **personal computer**, **tablet**, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili*".

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 9/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.P.C.M. 1° marzo 2020 clicca qui.](#)

4. PRESTAZIONI LAVORATIVE DA CASA - inventivi per il ricorso a modalità flessibili - Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica

La progressiva digitalizzazione della società contemporanea, le sfide che sorgono a seguito dei cambiamenti sociali e demografici o, come di recente, da situazioni emergenziali, "*rendono necessario un **ripensamento generale delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa anche in termini di elasticità e flessibilità**, allo scopo di renderla più adeguata alla accresciuta complessità del contesto generale in cui essa si inserisce, aumentarne l'efficacia, promuovere e conseguire effetti positivi sul fronte della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, favorire il benessere organizzativo e assicurare l'esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, contribuendo, così, al miglioramento della qualità dei servizi pubblici*".

E' quanto si legge nella **circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020**, avente ad oggetto "*Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa*", con la quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di implementazione delle misure normative e sugli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per incentivare il ricorso a modalità più adeguate e flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.

Tra le misure e gli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei poteri datoriali e della propria autonomia organizzativa, possono ricorrere per incentivare l'utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa, si evidenzia l'importanza:

- del **ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa**, in un'ottica di progressivo superamento del telelavoro; dell'utilizzo di soluzioni "cloud" per agevolare l'accesso condiviso a dati, informazioni e documenti;
- del **ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto** a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference);
- del ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente si renda **disponibile ad utilizzare propri dispositivi**, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni;
- dell'**attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna** ai fini dell'ottimizzazione della produttività anche in un'ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance.

Nella circolare le amministrazioni sono invitate a **comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica le misure adottate entro il termine di sei mesi**.

Nella circolare si ricorda che l'**articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124** ha disposto l'**obbligo per le amministrazioni pubbliche** di adottare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, **misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro** e, anche al fine di tutelare le cure

parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

La disposizione prevede che l'adozione delle predette misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi costituiscano **oggetto di valutazione** nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche.

Per effetto delle modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 del 2015 dal recente **decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9**, recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", è superato il **regime sperimentale dell'obbligo** per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che **la misura opera a regime**.

La **legge 22 maggio 2017, n. 81**, recante "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*", ha introdotto, tra l'altro, misure volte a favorire una **nuova concezione dei tempi e dei luoghi del lavoro subordinato**, definendo il **lavoro agile** come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Per il settore di lavoro pubblico, l'articolo 18, comma 3, della citata legge n. 81 del 2017, prevede che le disposizioni introdotte in materia di lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, **anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.

In attuazione del richiamato articolo 14, comma 3, della legge n. 124 del 2015, è stata adottata la **direttiva n. 3 del 1° giugno 2017**, recante "*Linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti*".

La direttiva, che è stata adottata sentita la Conferenza unificata, definisce gli indirizzi per l'attuazione delle predette misure e linee guida contenenti le indicazioni metodologiche per l'attivazione del lavoro agile, gli aspetti organizzativi, la gestione del rapporto di lavoro e le relazioni sindacali, le infrastrutture abilitanti per il lavoro agile, la misurazione e valutazione delle performances, la salute e la sicurezza sul lavoro.

Il monitoraggio da parte del Dipartimento è finalizzato a verificare gli effetti delle misure normative, anche al fine di eventuali interventi integrativi o modificativi sulla disciplina di riferimento e sulla direttiva n. 3 del 2017.

LINK:

[Per accedere al sito del Dipartimento e scaricare il testo della circolare n. 1/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della L. n. 81/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva n. 3/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 9/2020 clicca qui.](#)

5. TERZO SETTORE - Controllo degli Enti in base alle norme del Codice civile - Le linee guida del Ministero del Lavoro per verificare i requisiti soggettivi degli enti che si iscriveranno al Registro Unico

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con **nota del 4 marzo 2020, Prot. 2243**, ha comunicato a tutti gli uffici regionali le linee guida da utilizzare in sede di verifica dei requisiti soggettivi degli Enti che si iscriveranno nel Registro Unico.

La nota fornisce, in concreto, le prime indicazioni in merito al **"controllo"** e alla **"direzione e coordinamento"** degli enti del Terzo settore (ETS).

La normativa si preoccupa di evitare ogni possibile effetto di aggiramento indiretto della previsione normativa dell'esclusione dal Terzo settore delle "categorie escluse". Tale previsione si potrebbe concretizzare attraverso la soggezione dell'ETS a direzione, coordinamento o controllo da parte di uno o più dei soggetti esclusi.

Già la **legge delega n. 106/2016**, all'articolo 1, comma 1, contiene una prima, chiara statuizione, allorché fissa come **uno degli elementi qualificanti** l'ente del Terzo settore (ETS) **la sua natura privatistica**, con conseguente esclusione delle pubbliche amministrazioni dal perimetro del Terzo settore, nel quale non rientrano altresì le altre categorie di soggetti quali: *le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche*.

Tale principio viene poi ripreso dal **D.Lgs. n. 117/2017** (Codice del Terzo settore), il quale, all'articolo 4, comma 1, dopo aver fornito la definizione degli "Enti del Terzo Settore" (ETS), al successivo comma 2 individua i **soggetti che non fanno parte del Terzo settore**, stabilendo che *"Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche , le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti,"*.

E' proprio sulle nozioni di "controllo, direzione e coordinamento" che nascono i **dubbi interpretativi**.

Nella nota ministeriale si evidenzia che se da un lato nel D.Lgs. n. 117/2017 non è rinvenibile un'espressa definizione della nozione di direzione, di coordinamento e di controllo, dall'altro il medesimo decreto fornisce una chiave interpretativa di tali concetti, per effetto della previsione contenuta nell'articolo 3, il quale nel disegnare il sistema delle fonti del diritto applicabili agli ETS, al comma 2 prevede che in mancanza di un'espressa disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 117/2017, **trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice civile** e le relative disposizioni di attuazione.

Dunque, al panorama degli Enti del Terzo settore possono applicarsi - seppure "adattate" - le norme dettate, in materia di controllo, direzione e coordinamento, dal Codice civile.

La ratio non è quella di negare tout court la partecipazione in un ETS, ma solo l'assunzione di una posizione di influenza dominante sugli stessi tale da condizionarne le scelte.

La definizione di controllo nel Codice civile

In riferimento al "controllo", la nota specifica che il riferimento normativo è **l'articolo 2359 del Codice civile**, secondo cui il controllo si attua nelle seguenti situazioni:

- 1) **Controllo interno di diritto**: partecipazione maggioritaria al capitale di una società, tale da determinare la disponibilità della maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) **Controllo interno di fatto**: può derivare da una partecipazione minoritaria, la quale tuttavia per la presenza di azioni senza diritto di voto o per l'assenteismo diffuso degli altri azionisti, consenta di far prevalere la propria volontà nell'assemblea ordinaria e quindi imprimere, attraverso la nomina degli amministratori e dei sindaci, l'indirizzo amministrativo della società: ciò determinerebbe una disponibilità di voti comunque sufficienti per esercitare un'influenza dominante nella medesima assemblea ordinaria;
- 3) **Controllo esterno di fatto**: particolari vincoli contrattuali che consentono ad un soggetto di esercitare un'influenza dominante sulla società.

In riferimento al controllo da parte di soggetti appartenenti alle categorie "escluse" dal Terzo settore, il Ministero del Lavoro ritiene che, in un Ente del Terzo settore, **bisogna evitare che si verifichi una delle tre possibili situazioni**:

- 1) la **situazione di controllo "di diritto"**: ipotesi che può verificarsi laddove *"l'atto costitutivo e lo statuto riservino ad un determinato soggetto escluso (oppure ad un insieme di soggetti esclusi, anche appartenenti a diverse tipologie di essi) la maggioranza dei voti esercitabili nell'organo assembleare, di indirizzo o nell'organo amministrativo, a prescindere dai diversi schemi di governance che gli ETS possono adottare"*.

La descritta situazione di controllo ricorre altresì nella circostanza nella quale, in presenza di una pluralità di soggetti esclusi facenti parte dell'ente, che singolarmente considerati non dispongano della maggioranza dei voti nell'organo assembleare o nell'organo di amministrazione, la sommatoria degli stessi produce parimenti la disponibilità della maggioranza dei voti;

- 2) la **situazione di controllo in via "di fatto"**: ipotesi che non emerge necessariamente dall'esame dell'atto costitutivo o dello statuto mentre può invece risultare da situazioni di fatto, *"oggettivamente riscontrabili alla luce delle circostanze del caso concreto, ad esempio, dall'esame delle"*

deliberazioni degli organi in grado di indirizzare l'attività dell'ente, con particolare riferimento a quelli amministrativi";

3) la **situazione di un eventuale "controllo esterno"**: ipotesi che potrebbe risultare nel caso in cui *"emerge all'evidenza l'esistenza di appositi accordi di natura contrattuale tra due o più enti, dei quali quello (o quelli) appartenente alle categorie escluse, sia posto in condizione, in virtù di tali accordi, di esercitare un'influenza dominante sull'altro, determinandone gli indirizzi gestionali"*.

Direzione e coordinamento

Considerazioni simili a quelle ora esposte in relazione al controllo possono essere effettuate con riferimento all'eventuale sussistenza di una situazione di **"direzione e coordinamento"** da parte di soggetti appartenenti alle categorie "escluse" dal Terzo settore.

Le disposizioni dettate negli articoli 2497 e seguenti del Codice civile, non contengono una specifica nozione di attività di direzione e coordinamento, che può essere identificata come l'esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell'ente, cioè sulle scelte strategiche ed operative.

In termini generali, può quindi affermarsi che la formula "direzione e coordinamento" equivalga ad un'attività di **"gestione unitaria"** o **"direzione unitaria"**, intesa come elemento qualificante un gruppo di enti.

Con specifico riferimento agli enti del Terzo settore, il Ministero ribadisce che l'eventuale sussistenza di un'attività di direzione e coordinamento da parte dei soggetti esclusi in base all'art. 4, comma 2 del CTS dovrà essere valutata in concreto **"sulla base di elementi suscettibili di indicare un'effettiva influenza sulla gestione dell'ente da parte del soggetto 'escluso' "**.

In definitiva, Il Ministero ritiene che, se la ratio della disposizione di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, è quella di precludere l'adozione della qualifica di ETS ad enti equiparabili ai c.d. soggetti "esclusi", in ragione di una effettiva commistione nella governance o nei processi gestori e decisionali, per altro verso **"deve considerarsi ammissibile la possibilità per le amministrazioni pubbliche e per gli altri enti esclusi dalla qualifica di ETS di partecipare alle organizzazioni del Terzo settore, purché tale partecipazione non si traduca nell'esercizio da parte dei soggetti "esclusi" di un'influenza dominante sull'ETS, né nella disponibilità da parte degli stessi della maggioranza dei voti nelle sedi deputate ad adottare decisioni determinanti ai fini dell'amministrazione e della gestione dell'ente"**.

Le imprese sociali

Da ultimo, per completezza di trattazione, il Ministero richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute negli articoli 1 (*Nozione e qualifica di impresa sociale*) e 4 (*Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi*) del **D.Lgs. n. 112/2017**, recante la disciplina dell'**impresa sociale**.

Per questi specifici enti, viene stabilito, all'art. 1, comma 2, che **"Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati."**

Al comma 1 dell'articolo 4. Si stabilisce che **"All'attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e coordinamento il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale"**.

Nel successivo comma 3 si stabilisce ancora che **"Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche ..., non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ..."**.

Alla medesima esigenza di **prevenire l'esercizio di una ingerenza o influenza indebita** che possa sviare l'ente dalle sue finalità o dal suo carattere privatistico – si legge nella nota ministeriale - deve essere richiamato l'art. 7 del medesimo D.Lgs. n. 112/2017 che, dopo aver ribadito al comma 1 che **"L'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali"**, ma **"in ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale"**, sancisce, al comma 2, che **"Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3"**, e cioè le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche.

Un'interpretazione autentica del comma 2 e in particolare del termine "rappresentanti" – ricorda il Ministero - è rinvenibile nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 112/2017, dove essi sono definiti "*soggetti nominati da pubbliche amministrazioni e da enti con scopo di lucro*".

Dunque, per evitare anche in questo caso eventuali ingerenze, possono essere nominati componenti degli organi sociali soggetti esterni all'impresa sociale ma che **non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale i rappresentanti di amministrazioni pubbliche e di enti non di terzo settore.**

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale n. 2243/2020 clicca qui.](#)

6. ORGANO DI CONTROLLO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE - Il CNDCCEC pubblica in consultazione fino al 26 marzo le norme di comportamento

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCCEC) ha pubblicato in **consultazione fino al 26 marzo 2020** le "**Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore**".

Il documento, in bozza, rappresenta il frutto dell'attività messa a segno dal Gruppo di lavoro "*Principi di comportamento dell'organo di controllo ETS*" con il supporto di autorevoli esperti della materia. Si tratta di un apporto fondamentale ai fini della preparazione tecnica degli iscritti all'Albo e degli operatori del settore in vista dell'implementazione operativa della Riforma del **Terzo settore**.

Le Norme – si legge nel comunicato stampa del 6 marzo 2020 - rappresentano **principi deontologici** applicabili agli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'auspicio, tuttavia, è che le indicazioni fornite possano divenire **generalmente riconosciute** a livello di settore ed essere fatte proprie anche dai componenti degli organi di controllo **non iscritti** nel predetto Albo.

La Riforma del Terzo settore attribuisce ai professionisti un importante **ruolo** anche nell'ambito del **controllo** degli enti del Terzo settore.

Ricorda il Consiglio Nazionale che tutte le fondazioni ETS e gli ETS in cui sono stati costituiti patrimoni destinati così come le associazioni ETS che superano i parametri di cui all'articolo 30 del D.Lgs n. 117 del 2017 sono tenuti, infatti, a dotarsi di un organo (monocratico o collegiale) di controllo.

Il componente dell'organo monocratico e almeno un componente negli organi pluripersonali devono appartenere ad una delle categorie di cui all'art. 2397 del Codice civile.

Tuttavia, il Consiglio nazionale ha optato per emanare con questo documento le norme di comportamento riservate agli ETS diversi dalle imprese sociali.

Le **peculiarità** dei controlli nelle imprese sociali, disciplinate peraltro da uno altro disposto normativo (il D.Lgs. n. 112 del 2017), sono, infatti, tali da richiedere un **elaborato specifico**, che sarà oggetto di un **futuro lavoro**.

Ogni interessato potrà trasmettere le proprie osservazioni alla casella di posta elettronica normeOCETS@commercialisti.it.

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il documento in consultazione clicca qui.](#)

7. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Iscrizione non richiesta per Comunità montane e Unione di Comuni che intendono svolgere la raccolta dei rifiuti urbani

L'esenzione dall'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali, prevista a favore dei Comuni, è **estendibile alle Comunità montane e alle unioni di Comuni** che intendono svolgere la raccolta dei rifiuti urbani prodotti all'interno del proprio territorio.

L'orientamento dell'Albo gestori ambientali favorevole alla applicabilità del regime di esenzione per i Comuni che intendono svolgere con proprie risorse le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, ricorda il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali nella **circolare n. 3 del 3 marzo 2020**, è stato confermato in giudizio dal Consiglio di Stato, il quale, con la **sentenza 1034/2016 del 15 marzo 2016**, ha ribadito che l'iscrizione nell'Albo dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Codice dell'Ambiente, è riservata alle sole imprese e non è in alcun modo prevista per gli enti pubblici e che

l'impossibilità per i Comuni di ottenere l'iscrizione non sta a significare che sia loro precluso l'esercizio delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, bensì che possono operare anche in assenza di iscrizione all'Albo.

Il Comitato nazionale, chiamato a esprimersi sull'applicabilità di tale regime anche nei confronti delle **Comunità montane** e delle **unioni di Comuni** che intendono svolgere in economia il servizio di gestione dei rifiuti urbani del proprio territorio, si è espresso positivamente, **considerato che trattasi di Enti locali finalizzati all'esercizio associato di funzioni e servizi**, così come disciplinati al Titolo II del D.Lgs. n. 267/2000, "**nella misura in cui a tali Enti siano attribuite le medesime funzioni dei Comuni in materia di gestione dei rifiuti**".

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 3/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 1034/2016 clicca qui.](#)

8. CONTRIBUTI VOLONTARI ANNO 2020 - Fissati gli importi per lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata

L'INPS, con **circolare n. 33 del 6 marzo 2020**, ha comunicato gli importi dei **contributi dovuti per l'anno 2020 dai proscrittori volontari** a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La variazione percentuale nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2018 - dicembre 2018 ed il periodo gennaio 2019 - dicembre 2019, è **dello 0,5%**. Aumenta così la spesa per la prosecuzione volontaria dei contributi INPS.

Gli importi riguardano:

1. *Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli;*
2. *Versamenti volontari degli iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.;*
3. *Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST);*
4. *Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD;*
5. *Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e commercianti;*
6. *Versamenti volontari nella Gestione separata.*

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 33/2020 clicca qui.](#)

9. DEPOSITO TELEMATICO ATTI - Ricevibili anche senza la marca da bollo - La RAC perfeziona il deposito anche senza la marca da bollo

La **sanzione di irricevibilità degli atti processuali non in regola fiscalmente**, prevista dall'articolo 285 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*) **non si applica anche nel caso di deposito telematico dell'atto introduttivo del processo.**

Dal momento in cui viene generata la **ricevuta di avvenuta consegna (RAC)** da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, essendosi perfezionato il deposito, non residua pertanto alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale (in questo caso, mancato pagamento del bollo) degli stessi da parte del cancelliere.

Il principio di diritto è stato affermato dalla **Corte di cassazione, Sezione I Civile, con l'ordinanza del 27 febbraio 2020, n. 5372**, mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la decisione assunta dal Tribunale di Cagliari.

Sul punto controverso la Suprema Corte ha fatto rilevare che è pur vero che l'art. 285 T.U. contempla il rifiuto, da parte del cancelliere, degli atti se non in regola fiscalmente, tuttavia è necessario porsi il problema se l'applicazione della suddetta sanzione dell'irricevibilità, introdotta allorché era previsto il solo deposito cartaceo degli atti, sia esclusa dalle sopravvenute modalità telematiche per l'introduzione del processo.

Il rifiuto degli atti da parte del cancelliere in caso di irregolarità fiscale previsto dall'art. 285 del T.U. è **applicabile al solo deposito cartaceo**. Con l'avvento del Processo Civile Telematico (PCT), tale possibilità decade.

Lo stesso Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione generale della Giustizia Civile, con **nota del 4 settembre 2017, n. 164259**, ha escluso che tale sanzione si applichi anche nel caso di deposito telematico dell'atto introduttivo del processo.

Ritiene il collegio che la soluzione proposta dal Ministero, pur non essendo certamente vincolante per il giudice, sia tuttavia corretta in diritto e meriti per questa ragione conferma in questa sede.

Decisivo al riguardo è il rilievo che, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, D.L. n. 179(2012, convertito dalla L. n. 221/2012 "**il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia**".

Da quel momento, essendosi perfezionato il deposito, **non residua pertanto alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi**, ai sensi dell'art. 285 del D.P.R. n. 115 del 2002, da parte del cancelliere, il quale provvederà alla riscossione delle somme dovute con le modalità ordinarie, indicate nella predetta nota ministeriale.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza n. 5372/2020 clicca qui.](#)

10. SPORTELLO UNICO DIGITALE - Novità dal Dipartimento per le politiche europee

Lo Sportello Digitale Unico (*Single Digital Gateway*) è una delle iniziative previste dalla **Strategia per il mercato unico digitale** per rispondere alle esigenze di maggiore mobilità dei cittadini e delle imprese europei.

Lo Sportello consiste in un punto di **accesso unico a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi** in numerosi settori del mercato interno: dal viaggiare all'interno dell'Unione Europea, agli studi o tirocini in un altro Stato membro, all'avvio, gestione e chiusura di un'impresa.

Dal 12 dicembre 2020, i cittadini e le imprese che si spostano attraverso i confini dell'UE potranno facilmente accedere ai servizi di assistenza e alle informazioni sulle norme europee e nazionali che si applicano a diversi eventi personali o professionali quali i viaggi, il pensionamento, l'istruzione, l'occupazione, l'assistenza sanitaria e altro.

Dal 12 dicembre 2023, sarà possibile eseguire una serie di procedure online, senza alcun tipo di documentazione cartacea, come l'immatricolazione di un'auto, la richiesta di una borsa di studio o di prestazioni pensionistiche.

Cittadini e imprese, in caso di dubbi sulla normativa da applicare o di problemi per l'accesso ad una procedura, saranno indirizzati direttamente attraverso il portale dell'Unione Europea "*Your Europe*" al servizio di assistenza e di risoluzione del problema che hanno incontrato tra quelli elencati all'Allegato III del Regolamento.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

11. SOCIETA' DI CAPITALI - Obbligo del Collegio sindacale di iscrivere nel Registro delle imprese la cessazione dell'amministratore, anche se rieletto

La cessazione dell'amministratore dall'ufficio per scadenza del termine, anche se rieletto, **determina l'obbligo per il collegio sindacale di iscrivere la notizia nel Registro delle imprese, ai fini dell'opponibilità ai terzi**.

Questo è quanto stabilito dall'**ordinanza n. 4498/2020 della Cassazione civile – Sez. VI-2, depositata il 20 febbraio 2020**.

Il fatto. La Camera di Commercio di Foggia ha proposto ricorso avverso la sentenza 23 aprile 2018, n. 1152/2018, resa dal Tribunale di Foggia.

Il sindaco di una società aveva proposto opposizione contro una ordinanza ingiunzione emessa dalla Camera di Commercio di Foggia, per l'importo di euro 245,00, di cui euro 206,00 a titolo di sanzione amministrativa, **per aver omesso di iscrivere nel Registro delle imprese, entro il termine di**

trenta giorni, la cessazione dell'amministratore unico dall'ufficio (artt. 2385, comma 3, e 2630 c.c.).

Il Giudice di pace di Foggia respinse l'opposizione. Il Tribunale di Foggia ha poi accolto l'appello del sindaco della società, osservando come la deliberazione assembleare in questione avesse **confermato nella carica di amministratore per i successivi tre esercizi** l'amministratore in carica, il che **escludeva che si fosse verificata una "cessazione" dall'ufficio**, con conseguente continuità della carica, non avendo l'amministratore rieleto rinunciato all'ufficio.

La Camera di Commercio di Foggia ricorre denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2383 e 2385 c.c., atteso che con la deliberazione assembleare in questione **si era comunque determinata la cessazione dalla carica dell'amministratore in carica per scadenza del termine** ed era perciò tardiva l'iscrizione poi eseguita oltre i 30 giorni.

La Cassazione, richiamando quanto disposto dagli **articoli 2383, 2385 e 2630 del Codice civile**, precisa che dagli stessi emergono i seguenti principi:

- 1) gli amministratori nominati dall'assemblea possono rimanere in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e **scadono automaticamente** alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio;
- 2) gli amministratori **sono rieleggibili**, salva diversa disposizione statutaria;
- 3) la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto non appena il consiglio di amministrazione sia stato ricostituito;
- 4) **la cessazione degli amministratori per qualsiasi causa deve essere iscritta nel registro delle imprese entro trenta giorni a cura dei sindaci.**

Il Codice Civile non prevede, pertanto, la "conferma" dell'amministratore, come sostenuto dal Tribunale di Foggia.

Ogni amministratore cessa dall'incarico (per **rinuncia, decadenza, revoca** o, appunto, **scadenza del termine**) e può essere rieleto.

La delibera di nomina e la delibera di rielezione dell'amministratore hanno contenuto ed effetti giuridici eguali e differiscono soltanto nella circostanza che la rielezione riguarda persona già in carica, mentre la nomina riguarda persona nuova.

La **cessazione dell'amministratore dall'ufficio, benché rieleto, determina, quindi, l'obbligo per il collegio sindacale di iscrivere la notizia nel registro delle imprese, a fini della opponibilità ai terzi.**

La sentenza impugnata – secondo la Cassazione - va perciò cassata, con rinvio al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa uniformandosi ai principi richiamati e tenendo conto dei rilievi svolti.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza n. 4498/2020 clicca qui.](#)

12. SOCIO ACCOMANDANTE - Possibile la nomina ad amministratore provvisorio - Rigettata la richiesta avanzata dall'ufficio del Registro delle imprese di cancellazione dell'iscrizione dell'atto di nomina

La **nomina ad amministratore provvisorio del socio accomandante ha natura eccezionale e cautelare** e deve ritenersi possibile in ragione della **doppia limitazione** che la legge pone all'amministratore provvisorio medesimo: **limitazione temporale**, in primo luogo, essendo la sua attività destinata a concludersi in un periodo predefinito (entro l'orizzonte del semestre) e **limitazione dei poteri**, sotto altro profilo, essendo l'amministrazione provvisoria destinata ad avere ad oggetto **esclusivamente l'ordinaria amministrazione della società.**

Al riguardo va precisato che ove l'accomandante-amministratore provvisorio non limitasse la propria attività alla sola ordinaria amministrazione, tornerebbe ad applicarsi la norma generale secondo la quale il socio accomandante che contravviene al divieto di immistione assume la responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali e può essere finanche escluso dalla società.

E' la posizione del **Tribunale di Roma - Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di Roma - Decreto di rigetto n. cronol. 964/2020 del 13 febbraio 2020 - RG n. 12352/2018.**

Il fatto. Con domanda, un notaio richiedeva l'iscrizione, nel Registro delle Imprese, della nomina del socio accomandante alla carica di amministratore provvisorio della società in oggetto, stante il decesso del socio accomandatario, unico socio amministratore.

La procedura di iscrizione - dapprima sospesa dall'ufficio sulla base del presupposto che il socio accomandante non può assumere la carica di amministratore provvisorio, stante l'incompatibilità della qualifica di socio accomandante con gli adempimenti gestori che la carica di amministratore provvisorio comporta - è stata poi eseguita alla luce della previsione contenuta nell'art. 20, comma 7-bis del D.L. 91/2014, convertito nella L. 116/2014.

L'ufficio del Registro delle imprese chiede al Giudice del registro di **disporre la cancellazione dell'iscrizione**, eseguita nel Registro delle imprese, avente ad oggetto la nomina alla carica di amministratore provvisorio del socio accomandante, ritenendola illegittima.

L'ufficio del registro dubita, infatti, della legittimità della suddetta iscrizione evidenziando, in particolare, che il socio accomandante non può assumere la carica di amministratore provvisorio, stante l'incompatibilità della qualifica di socio accomandante con gli adempimenti gestori che la carica di amministratore provvisorio comporta ed evidenzia l'orientamento giurisprudenziale - fatto proprio, in passato, anche dal Giudice del registro di Roma (decr., 4 aprile 2014, nel proc. n. 17759/2013 r.g.) - secondo il quale l'art. 2323 c.c. esclude implicitamente la possibilità di riconoscere all'unico accomandante, ancorché superstite, la qualità di rappresentante della società per aver assunto, di fatto, la gestione sociale.

Il Giudice del registro ritiene che tale orientamento meriti una riconsiderazione e debba essere rivisto.

Va premesso - scrive il Giudice del Registro - che l'art. 2323 c.c. prevede che la società in accomandita semplice si scioglie, tra l'altro, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.

La citata disposizione codicistica ha poi cura di precisare, da un lato, che, se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente, gli accomandanti **nominano un amministratore provvisorio** per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione e, dall'altro, che l'amministratore **provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario**.

Come è evidente, l'articolo in esame è preordinato a garantire la prosecuzione della amministrazione della società nell'ipotesi in cui a venire meno sia la categoria degli accomandatari e tale finalità è soddisfatta attraverso la nomina di un amministratore provvisorio senza, però, che a detta nomina si ricollegli l'assunzione della qualità di socio accomandatario e la relativa illimitata responsabilità per le obbligazioni sociali.

Ciò posto, si discute in dottrina ed in giurisprudenza se, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, possa essere nominato amministratore provvisorio un socio accomandante.

L'orientamento negativo fa leva sulla (assoluta) incompatibilità tra qualifica di accomandante e assunzione di funzioni gestorie nell'ambito della società.

Orientamento da non seguire anche perché, proprio l'art. 2323 c.c. introduce una -peraltro, parziale - deroga al divieto di immistione di cui all'art. 2320 c.c., **deroga ammessa nella sola eccezionale ipotesi** in cui la società sia rimasta senza accomandatari e con le limitazioni (temporali e contenutistiche) di cui si dirà immediatamente infra.

Dunque, già sul piano testuale, la norma di cui all'art. 2323 c.c. **non esclude esplicitamente che l'accomandante possa essere nominato amministratore provvisorio**, ciò potendo rispondere ad una reale esigenza operativa della società.

D'altra parte, come osservato in dottrina, la stessa affermazione che l'amministratore provvisorio non assume la qualità di accomandatario ha un senso soltanto con riferimento all'accomandante che è nominato a tale carica.

Proprio l'eccezionalità della norma di cui all'art. 2323, secondo comma c.c. e le limitazioni ivi previste consentono di ravvisare una compatibilità con il sistema della nomina del socio accomandante ad amministratore provvisorio.

Infatti, l'intervento degli accomandanti con la nomina dell'amministratore provvisorio è **chiaramente eccezionale ed ha natura cautelare**: serve per fronteggiare una situazione non solo straordinaria, ma anche temporanea come chiaramente indicato dalla norma che delimita il periodo di amministrazione provvisoria nel termine di sei mesi. Se tale termine poi decorre inutilmente (senza la ricostituzione della pluralità delle categorie dei soci), **l'amministratore provvisorio decade automaticamente** al compimento del semestre, mentre **lo scioglimento della società diviene operativo** (di diritto) con la conseguenza che va aperta la liquidazione e nominato il liquidatore.

E va da sé che, ove l'accomandante-amministratore provvisorio non limitasse la propria attività alla sola ordinaria amministrazione, tornerebbe ad applicarsi la norma generale secondo la quale il socio

accomandante che contravviene al divieto di immistione assume la responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali e può essere finanche escluso dalla società (art. 2320 c.c.).

Dunque, **in conclusione**, non esistendo motivi ostativi all'assunzione, da parte del socio accomandante, della qualifica di amministratore provvisorio, **l'iscrizione della nomina alla carica di amministratore provvisorio**, eseguita in conseguenza del decesso dell'unico socio accomandatario, è **intervenuta nel concorso delle condizioni di legge** e, quindi, non sussistono i presupposti di legge per procedere alla cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese dell'iscrizione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Roma clicca qui.](#)



COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE - Sospesa da oltre un anno la pubblicazione dei pareri e delle risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico

*Qualcuno potrebbe pensare che ci siamo dimenticati di pubblicare le risoluzioni e i pareri del Ministero dello sviluppo economico in materia di commercio Non ci siamo dimenticati ! Semplicemente che non sappiamo per quale arcano e misterioso motivo ... **il Ministero è da oltre un anno che non pubblica - nella sezione dedicata – le proprie risoluzioni e i pareri in materia di concorrenza e commercio !***

Abbiamo inviato una e-mail alla segreteria del Ministro: nessuna risposta!

Abbiamo inviato una PEC alla competente Direzione Generale: nessuna risposta!

Vi terremo aggiornati sugli eventuali futuri sviluppi.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito del Ministero clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) CAUSE PROPOSTE DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA - La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha adottato una nuova versione delle **"Istruzioni pratiche alle parti per le cause proposte dinanzi alla Corte"** stessa.

Le istruzioni, pubblicate sulla G.U.U.E n. LI 42/1 del 14 febbraio 2020, recepiscono le modifiche apportate al regolamento di procedura civile della Corte e mirano a *«sensibilizzare gli agenti e gli avvocati a talune evoluzioni recenti legate, tra l'altro, alla tutela dei dati personali e al trattamento delle impugnazioni»*.

LINK:

[Per scaricare il testo delle nuove istruzioni clicca qui.](#)

2) FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE PER LE ATTIVITA' PROFESSIONALI - Con **decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 dicembre 2019** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020) è stato istituito presso l'Inps il **«Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali»**, ai sensi dell'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell'Inps.

Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).

Il **Fondo è finanziato** attraverso una contribuzione ordinaria mensile dello 0,45%, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 3 dipendenti; dello 0,65%,

calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti.

La contribuzione totale è ripartita tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di 2/3 e un 1/3.

La **procedura di accesso al fondo** prevede che il datore di lavoro comunichi preventivamente le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l'entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati. Seguirà, nel termine di 30 giorni (ridotti a 20 per datori di lavoro fino a 50 dipendenti), una fase di valutazione finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti.

A seguito della comunicazione, le parti contattano attraverso le strutture della bilateralità di settore i datori di lavoro interessati dalle misure del Fondo per proporre percorsi di riqualificazione e politica attiva.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) INNOWWIDE – Bando UE per l'internazionalizzazione delle PMI e delle Start up - È stata pubblicata la seconda call del bando UE "Innowwide" finanziato dal programma Horizon 2020.

Dopo la prima call, scaduta il 31 maggio 2019, apre di nuovo la possibilità per PMI e start up innovative di ricevere un contributo a fondo perduto per un progetto di valutazione della fattibilità "Viability Assessment Projects" (VAPs), destinato a validare o meno la nuova idea di export pensata dall'impresa.

Ammontano complessivamente a **4,2 milioni di euro** le risorse stanziare dal bando Innowwide per finanziare i progetti di PMI e start up destinati a verificare la fattibilità o meno di soluzioni innovative che possano favorire l'internazionalizzazione su mercati nuovi ed emergenti di tutto il mondo: Brasile, Russia, Cina, India e Messico, ma anche USA, Canada e Giappone.

Ogni progetto ammissibile riceverà un **contributo massimo di 60.000 euro**, pari al 70% dei costi sostenuti.

La scadenza per la presentazione delle proposte è stata fissata al 31 marzo 2020.

Per partecipare è necessario inviare la candidatura attraverso il sito web.

LINK:

[Per accedere al sito clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il bando clicca qui.](#)

4) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Posticipato l'accesso a tutti i servizi online tramite SPID – Rinviato a data da destinarsi il passaggio dei servizi online del Ministero del Lavoro, tramite il portale Cliclavoro, alle modalità online di accesso esclusivamente tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Lo ha previsto lo stesso Dicastero, specificando che la proroga del termine di avvio della nuova procedura – prevista inizialmente per il 13 marzo 2020 - si è reso necessario per consentire a imprese e cittadini di avere più tempo per dotarsi di SPID senza dover infrangere le limitazioni allo spostamento previste per il contenimento dell'epidemia da Coronavirus.

Sarà dunque ancora possibile, in questa fase emergenziale, continuare a utilizzare le credenziali del portale Cliclavoro. Lo stesso Ministero del Lavoro informerà gli utenti sulla successiva data di entrata in vigore dell'accesso tramite SPID, in considerazione degli eventuali mutamenti dello scenario emergenziale.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

5) LAVORO FACILE – Nell'ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (coronavirus), il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato il 1° marzo 2020 un nuovo Decreto che interviene anche sulle **modalità di accesso allo smart working**.

Attraverso il sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è possibile accedere alla **procedura semplificata** per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working, ai sensi del DPCM del 1° marzo 2020.

LINK:

[Per saperne di più e per accedere alla procedura semplificata clicca qui.](#)

6) ASSISTENTI DIGITALI - Con la scheda informativa del mese di marzo, il **Garante Privacy** fornisce consigli per un uso informato e consapevole degli **Assistenti digitali** (o *smart assistant*).

L'assistente digitale (o *smart assistant*) è un programma che interpreta il linguaggio naturale **tramite algoritmi di intelligenza artificiale** ed è in grado di dialogare con gli esseri umani al fine di soddisfare diversi tipi di richieste o compiere determinate azioni.

Tale tecnologia, afferma il Garante, è ormai molto diffusa e viene installata su dispositivi quali gli smartphone, le auto, le case e permette la raccolta e la memorizzazione di una grande quantità di dati personali.

Al fine, dunque, di fare un **uso informato e consapevole di questi strumenti**, anche per tutelare in modo adeguato i propri dati personali e quelli delle persone che entrano, volontariamente o meno, nel campo di azione degli assistenti digitali, il Garante, con la scheda informativa del mese di marzo 2020 ha fornito utili consigli in merito.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare la scheda informativa clicca qui.](#)

7) VALORIZZAZIONE DI BORGHI E CENTRI STORICI DEL SUD - È stato, infatti, pubblicato il **bando** del Ministero dei beni culturali per finanziare interventi di riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei **Comuni delle regioni del sud** (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) **fino a 5.000 abitanti, o fino a 10.000 abitanti** che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea (ZTO).

Il bando ha una dotazione finanziaria di **30 milioni di euro** e ha l'obiettivo di rafforzare l'attrattività dei borghi e dei centri storici di piccola e media dimensione, attraverso il **restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali**, nonché elementi distintivi del carattere identitario.

LINK:

[Per saperne di più e per consultare il testo del bando clicca qui.](#)

8) EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI - Un **Albo degli operatori qualificati all'installazione di elementi e sistemi tecnici per l'edilizia**, una **Piattaforma per l'incontro di domanda e offerta qualificata** che riduca i rischi di investimento per i privati, dati e piattaforme digitali integrate per il monitoraggio energetico.

Sono le proposte avanzate il 3 marzo scorso dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in audizione al Senato sulla **bozza di decreto** di recepimento della **Direttiva 2018/844/UE** sulla prestazione energetica degli edifici.

Il GSE propone, inoltre, la messa a disposizione di dati e piattaforme digitali integrate per il monitoraggio energetico a livello territoriale e, in ottica di riduzione dei rischi da parte degli investitori privati, la previsione di una **piattaforma informatica per l'incontro di domanda e offerta** qualificata, condividendo il processo con altre Istituzioni (incluse quelle finanziarie).

LINK:

[Per consultare il comunicato stampa del GSE clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dello schema di decreto clicca qui.](#)

9) ECONOMIA CIRCOLARE - Approvati dal Consiglio dei Ministri quattro decreti attuativi delle Direttive europee - Il Consiglio dei Ministri n. 34 del 5 marzo 2020 ha approvato, in esame preliminare, **quattro decreti legislativi di attuazione di direttive europee su RAEE, rifiuti, discariche e veicoli fuori uso** che fanno parte del cosiddetto "**Pacchetto economia circolare**", adottato dall'Unione europea a luglio del 2018 con l'obiettivo di portare il riciclo dei rifiuti urbani ad almeno il 55% entro il 2025, al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035.

In parallelo, è prevista la diminuzione dell'uso delle discariche, che entro il 2035 dovrà essere inferiore al 10%.

LINK:

[Per saperne di più dal comunicato stampa del Governo clicca qui.](#)

10) ANTITRUST – Sanzione di 116 mln a TIM per aver ostacolato lo sviluppo della fibra - Con un comunicato stampa del 6 marzo 2020, l'**Autorità garante della concorrenza e del mercato** ha reso noto che il 25 febbraio 2020 ha concluso il **procedimento A514**, accertando che TIM ha posto in essere una **strategia anticoncorrenziale preordinata a ostacolare lo sviluppo in senso concorrenziale degli investimenti in infrastrutture di rete a banda ultra-larga**.

La competizione nel settore delle TLC, ancor più che in termini di prezzi e tariffe, si manifesta oggi in termini di qualità dei servizi, investimenti e innovazione.

In questa prospettiva l'Autorità ha ritenuto di dover sanzionare le condotte di TIM volte a ritardare nelle aree dove ce ne sarebbe stato più bisogno lo sviluppo della fibra nella sua forma più innovativa, ovvero l'FTTH (*Fiber To The Home*).

Trattasi delle così dette aree "bianche", quelle aree cioè dove, in assenza di sussidi, il mercato non giustificherebbe l'infrastrutturazione innovativa.

In particolare le condotte di TIM sono risultate indirizzate a preservare il suo potere di mercato nella fornitura dei servizi di accesso alla rete fissa e dei servizi di telecomunicazioni alla clientela finale.

TIM ha posto ostacoli all'ingresso di altri concorrenti, impedendo sia una trasformazione del mercato secondo condizioni di concorrenza infrastrutturale, sia il regolare confronto competitivo nel mercato dei servizi al dettaglio rivolti alla clientela finale.

LINK:

[Per consultare il comunicato stampa clicca qui.](#)

11) NOTARIATO - On-line un nuovo studio del Notariato sugli "**incentivi per la valorizzazione edilizia**", di cui all'art. 7 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. "*Decreto Crescita*") convertito con modificazioni con Legge 28 giugno 2019 n. 58.

Lo **Studio n. 12-2020/T** (*approvato dalla Commissione Studi Tributari il 31 gennaio 2020*) sostituisce il precedente studio n. 82-2019/T del 30 maggio 2019 che era stato redatto dopo la pubblicazione del Decreto Legge n. 34/2019, ma prima della sua conversione, avvenuta con Legge n. 58/2019. Tiene quindi conto delle modifiche apportate dalla legge di conversione e riporta le interpretazioni contenute nei primi documenti di prassi emanati in materia dall'Agenzia delle Entrate.

Affronta anche le varie problematiche che si cominciano a porre in fase applicativa, alcune delle quali hanno dato luogo a quesiti rivolti all'Ufficio Studi.

LINK:

[Per scaricare il testo dello Studio n. 12-2020/T clicca qui.](#)

12) Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all'amianto - Con l'articolo 41-bis, introdotto dalla legge n. 58/2019, di conversione del D.L. n. 34/2019, sono stati aggiunti i commi 250-bis e 250-ter all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Tale disposizione ha ampliato quanto già previsto dall'articolo 1, comma 250, della citata legge n. 232/2016, in materia di **riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto**.

Il medesimo articolo 41-bis demanda al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, le disposizioni necessarie per l'attuazione della normativa in esame. Decreto che è stato emanato il 16 dicembre 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11 febbraio 2020.

Facendo seguito alla circolare n. 7 del 19 gennaio 2018, l'INPS, con la **circolare n. 34 del 9 marzo 2020**, fornisce le istruzioni in merito all'applicazione delle disposizioni dettate in materia di **pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all'amianto**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 34/2020 clicca qui.](#)

13) EFFETTI DEL CORONAVIRUS SULL'ECONOMIA - A rischio quasi 19 miliardi di valore aggiunto - Unioncamere costituisce una task force - Una **riduzione del valore aggiunto dell'Italia di quasi 19 miliardi di euro su base annua**, pari al -1,2% rispetto al 2019. E' questa la stima degli effetti sull'economia dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, in uno scenario nel quale la situazione attuale dovesse protrarsi fino alla fine del mese di aprile.

L'analisi effettuata da **Unioncamere**, in collaborazione con il Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne, sulla base dei dati al 2 marzo scorso, segnala che, ovviamente, l'impatto sarà più consistente nelle tre regioni maggiormente colpite dall'emergenza (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), nelle quali le possibili riduzioni della ricchezza prodotta sarebbero pari o di poco superiori al 2%.

Le Camere di commercio italiane sono pronte a fare la loro parte per sostenere imprese e territori. L'Unioncamere ha appena costituito una "**task force**" composta da presidenti di Camere di commercio di diverse aree del Paese che dovrà monitorare la situazione, individuare le misure più idonee e, al più presto, mettere in campo le azioni più urgenti per sostenere le imprese dei settori più colpiti.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

14) GSE – Approvato il modello di comunicazione concernente il mantenimento delle tariffe incentivanti - Con **provvedimento n. 114266 del 6 marzo 2020**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello di comunicazione**, ex art. 36, comma 3, D.L. n. 124/2019 e le relative istruzioni per la compilazione, concernente il mantenimento del **diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE)** alla produzione di energia elettrica in caso di cumulo con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese.

Il modello di comunicazione deve essere presentato **entro e non oltre il 30 giugno 2020**.

Nella comunicazione il contribuente deve indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

LINK:

Lo sapevi che ...

... DAL PROSSIMO MESE DE LUGLIO PARTIRA' LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E CHE IL 7 AGOSTO CI SARA' LA PRIMA ESTRAZIONE ?

L'**articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232** (Legge di bilancio 2017), prevede che **"a decorrere dal 1° luglio 2020** i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, **possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.**

Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il **proprio codice lotteria**, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019**, recante *"Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232"*, sono stati **individuati i dati che gli esercenti devono memorizzare e trasmettere all'Agenzia delle entrate** ai fini della predetta lotteria dei corrispettivi, tra i quali rileva, in particolare, il c.d. codice lotteria (pseudonimo del codice fiscale del consumatore), sul quale il Garante **ha espresso parere favorevole** con il provvedimento n. 197 del 31 ottobre 2019 (doc. web n. 9175238).

Come partecipare

Per partecipare alla lotteria il consumatore, al momento dell'acquisto, dovrà esibire all'esercente il proprio **codice lotteria** in formato cartaceo o elettronico (per esempio il codice a barre).

Il codice, ottenuto utilizzando una funzione disponibile nell'area pubblica del **"Portale Lotteria"** dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, generato casualmente, sarà **composto da 8 caratteri alfanumerici e associato in modo univoco al codice fiscale.**

Ogni consumatore potrà generare più codici lotteria, tutti ugualmente validi ai fini del concorso.

L'Agenzia delle Entrate estrapolerà i dati necessari dai singoli scontrini trasmessi dagli esercenti (*partita Iva e denominazione dell'esercente, numero dello scontrino, data e ora dell'acquisto, importo, modalità di pagamento, codice lotteria*) e li trasmetterà al "Sistema lotteria" dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestito con il supporto di Sogei.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli convertirà in **biglietti virtuali della lotteria** i dati degli scontrini che, a maggior tutela dei consumatori, conserverà separatamente dagli abbinamenti tra i codici fiscali e i codici lotteria.

Successivamente all'estrazione dei biglietti, personale autorizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà risalire all'identità del consumatore per attribuire e comunicare la eventuale vincita.

Tutte le operazioni eseguite saranno tracciate in appositi file di log, conservati per 24 mesi.

I dati potranno essere utilizzati solo ai fini della lotteria.

Come funziona

Il meccanismo di gioco prevede che il consumatore inserisca nel "**Portale Lotteria**" dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli portale i propri dati per ottenere il "**codice lotteria**" che va inserito al momento dell'acquisto, garantendo la copertura dei propri dati.

Sempre sul portale potrà vedere le vincite assegnate e, entrando con un pin personale (come SPID) anche il risultato per ciascuno dei propri scontrini.

In ogni caso, è previsto che i vincitori saranno avvertiti dal fisco con una raccomandata oppure sull'indirizzo di posta elettronica certificato (PEC), la posta certificata. **Avrà poi 90 giorni per incassare la vincita.**

Come si accede al Portale Lotteria

Il portale lotteria, **disponibile dalle ore 12,00 del 9 marzo 2020**, si compone di un'area pubblica e di un'area riservata.

L'**area pubblica** contiene una serie di informazioni relative alla lotteria, quali ad esempio il calendario delle estrazioni, il codice degli scontrini vincenti e informazioni sulle modalità di partecipazione e di riscossione dei premi; nell'area pubblica, cui si accede liberamente, senza autenticazione, sarà inoltre possibile generare il codice lotteria.

Nell'**area riservata**, accessibile tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale), credenziali Fiscoonline/Entratel o CNS (Carta nazionale dei servizi), sarà possibile invece controllare il numero di biglietti virtuali associati al singolo scontrino elettronico ricevuto, verificare le eventuali vincite e tenere sotto controllo i termini per reclamare i premi.

Come ottenere il codice

Per **ottenere il codice** basterà inserire il proprio codice fiscale nell'area pubblica del "**portale lotteria**". Una volta generato, si legge sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il codice potrà essere **stampato su carta** o salvato su **dispositivo mobile** (telefoni cellulari, smartphone, tablet, ecc.) e mostrato all'**esercente**.

Il codice lotteria serve solo a partecipare alla lotteria degli scontrini, è univocamente abbinato al proprio codice fiscale e lo mantiene anonimo.

Se uno vuole, potrà ottenere **più codici lotteria**, tutti associati al proprio codice fiscale e tutti ugualmente validi ai fini della lotteria.

Biglietti, premi ed estrazioni ordinarie

Ciascuno scontrino valido per la partecipazione alla lotteria genererà un **numero di biglietti virtuali** per la partecipazione all'estrazione, pari ad **un biglietto per ogni euro di corrispettivo**, con arrotondamento all'unità di euro superiore se la cifra decimale è superiore a 49 centesimi.

In sostanza, più alto sarà l'importo speso, maggiore sarà il numero di biglietti associati all'acquisto, **fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali**.

Dunque, per corrispettivi pari o superiori a euro 1.000 il numero massimo di biglietti generati sarà, in ogni caso, pari a 1.000.

Per il 2020 le estrazioni saranno **mensili**, con un'ulteriore estrazione **annuale**.

Per le 3 estrazioni mensili sono previsti 3 premi da 30mila euro ciascuno ogni mese.

Per l'estrazione annuale il premio previsto è pari a 1 milione di euro.

A partire dal 2021 verranno attivate anche estrazioni **settimanali**. In questo caso verranno estratti 7 premi del valore di 5mila euro ciascuno.

Estrazioni aggiuntive "zero contanti" –

Con un Provvedimento di prossima emanazione (attualmente al vaglio del Garante della privacy) verranno definite le regole dell'estrazione aggiuntiva "zero contanti" **riservata a chi esegue gli acquisti con pagamenti elettronici** (carte di credito e bancomat).

I premi saranno ancora più alti e ad essere premiato sarà anche l'esercente.

Per l'estrazione annuale, infatti, il premio sarà di 5 milioni di euro per il cittadino e di 1 milione di euro per l'esercente; per quelle mensili ci saranno ogni mese 10 premi da 100mila euro per i cittadini e 10

premi da 20mila euro per gli esercenti; per le estrazioni settimanali (dal 2021) sono previsti, infine, 15 premi da 25mila euro per i cittadini e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti.

Le estrazioni

La prima estrazione mensile sarà effettuata **venerdì 7 agosto 2020** fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 31 luglio 2020 entro le ore 23:59.

Le successive estrazioni mensili avverranno **ogni secondo giovedì del mese**.

A partire dal 2021, inoltre, verranno attivate anche **estrazioni settimanali** con 7 premi del valore di 5mila euro ciascuno.

I premi della lotteria **non saranno assoggettati ad alcuna tassazione**. Partecipando al concorso si contribuirà in maniera attiva alla riduzione del gap tra l'Iva potenziale e quella incassata dallo Stato e al miglioramento dei servizi offerti alla collettività.

Tutte le regole sono contenute nel **Provvedimento dei Direttori dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 5 marzo 2020, Prot. 80217/R.U.**

Tabella riassuntiva

Tipo di estrazione	Estrazione annuale	Estrazione mensile	Estrazione settimanale (dal 2021)
ORDINARIA	1 premio da 1.000.000 euro	3 premi da 30.000 euro	7 premi da 5.000 euro
ZERO CONTANTI	1 premio da 5.000.000 euro (per i consumatori)	10 premi da 100.000 euro (per i consumatori)	15 premi da 25.000 euro (per i consumatori)
	1 premio da 1.000.000 euro (per l'esercente)	10 premi da 20.000 euro (per l'esercente)	15 premi da 5.000 euro (per l'esercente)

LINK:

[Per accedere al PORTALE LOTTERIA clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il parere del Garante Privacy clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento n. 80217 del 5 marzo 2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il COMUNICATO STAMPA dell'Agenzia delle entrate del 6 marzo 2020 clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 2 al 10 Marzo 2020)**

1) D.P.C.M. 1 marzo 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9: Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

3) Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto 27 dicembre 2019: Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179: Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132. (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) D.P.C.M. 4 marzo 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dello sviluppo economico – Decreto 14 gennaio 2020: Destinazione di ulteriori risorse finanziarie alla concessione del contributo tramite voucher a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale. (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2020: Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi. (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 5 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

8) ISTAT - Comunicato - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di gennaio 2020, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 5 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

9) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Decreto 28 gennaio 2020: Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. (Gazzetta Ufficiale n. 58 del 7 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) D.P.C.M. 8 marzo 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11: Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 8 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

12) Legge 5 marzo 2020, n. 13: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 6/2020, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 13/2020 clicca qui.](#)

13) Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 14: Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

14) D.P.C.M. 9 marzo 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 2 al 10 Marzo 2020)

1) Direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 62 del 2 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

**Fai attenzione
A chi calpesti per salire,
potresti incontrarlo
mentre scendi.**

(Marcela Jalife)